



VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

1387

Il Sistema di Whistleblowing

(Approvata in data 21.07.2021, in data 27.06.2023 ed in data 15.09.2026)



Sommario

Il Sistema di Whistleblowing	1
1. Premesse	3
2. Scopo della Procedura e Destinatari	5
3. Procedura di Segnalazione	6
4. Tutela del Segnalante	9
5. Sanzioni	10
6. Privacy e conservazione delle Segnalazioni	11
7. Aggiornamento della Procedura	11



1. Premesse

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 30 novembre 2017, n. 179, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, "Decreto"), mediante l'introduzione dei commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, prevedendo in particolare specifiche tutele per i c.d. "whistleblower", ovvero per i soggetti autori di segnalazioni (di seguito, per brevità, singolarmente il "Segnalante" e congiuntamente definiti i "Segnalanti"), e più precisamente:

- l'adozione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subalterni di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di: *i*) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; *ii*) violazioni del modello organizzativo previsto ai sensi del Decreto, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente (di seguito, per brevità, singolarmente definita la "Segnalazione" e congiuntamente le "Segnalazioni");
- la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e l'adozione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la predetta riservatezza;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, e la nullità di licenziamenti e/o provvedimenti di mutamento di mansioni come di seguito meglio descritto.

Successivamente, il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, la "Direttiva"), avente lo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea in specifici settori, stabilendo in particolare norme minime comuni, volte a garantire un elevato livello di protezione dei soggetti che segnalano, mediante procedure di segnalazione interna ovvero di segnalazione esterna, le seguenti violazioni del diritto dell'Unione Europea:

- violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativamente ai seguenti settori: *i*) appalti pubblici; *ii*) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; *iii*) sicurezza e conformità dei prodotti; *iv*) sicurezza dei trasporti; *v*) tutela dell'ambiente; *vi*) radioprotezione e sicurezza nucleare; *vii*) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; *viii*) salute pubblica; *ix*) protezione dei consumatori; *x*) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'articolo 325 del TFUE);
- violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società).



La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che è entrata in vigore il 15 luglio 2023 ovvero il 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato nell'ultimo anno (di seguito, per brevità, il "Decreto Whistleblowing").

In particolare, il Decreto Whistleblowing chiarisce che per "violazioni" devono intendersi tutti i comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in (art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto Whistleblowing):

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Il Decreto Whistleblowing, come chiarito all'art. 1., non si applica: (a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; (b) alle Segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nel Decreto Whistleblowing o nella Direttiva; (c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.



In attuazione del Decreto Whistleblowing, VFD ha adottato e periodicamente aggiorna una specifica Procedura Whistleblowing disciplinante le modalità di ricezione, gestione e trattamento delle Segnalazioni. La Procedura è resa disponibile a tutti i Destinatari mediante i canali di comunicazione interna adottati dall'Ente e attraverso la piattaforma informatica dedicata alle Segnalazioni.

Ai fini della redazione e aggiornamento della suindicata Procedura, VFD ha tenuto altresì in considerazione le Linee Guida emanate da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 479 del 26 novembre 2025 e, successivamente, da Confindustria a maggio 2026.

2. Scopo della Procedura e Destinatari

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il procedimento di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, offrendo ai soggetti Segnalanti tutte le tutele previste ai sensi di legge.

Destinatari della presente Procedura sono:

i) ai sensi del Decreto:

- soggetti apicali e subalterni di VFD;

ii) ai sensi della Direttiva e del Decreto Whistleblowing, che distinguono in particolare due categorie di soggetti, ovvero il Segnalante, cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Whistleblowing), e gli altri soggetti che, pur non avendo fatto direttamente la Segnalazione, sono comunque meritevoli di tutela¹:

- soggetti aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE e dell'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing;
- soggetti aventi la qualità di lavoratore autonomo (ai sensi dell'articolo 49 TFUE e art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing);
- i lavoratori od i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

¹ La tutela delle persone segnalanti di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



- componenti del Consiglio e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli ex dipendenti di VFD;
- tutti i soggetti che hanno o sono a venuti a conoscenza di illeciti in fase di selezione o negoziazione precontrattuale con VFD ovvero durante il periodo di prova;
- facilitatori;
- terzi soggetti connessi con i Segnalanti, o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali a titolo esemplificativo colleghi o parenti dei Segnalanti legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- soggetti giuridici di cui i Segnalanti, o la persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, sono proprietari, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connessi in un contesto lavorativo.

3. Procedura di Segnalazione

Il Decreto Whistleblowing prevede espressamente tre diverse modalità di Segnalazione: (i) il canale interno (di seguito, per brevità, la “Segnalazione Interna”, art. 4 del Decreto Whistleblowing) per il quale è richiesta l'adozione di misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della Segnalazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecniche di crittografia; (ii) il canale esterno gestito dall'ANAC (di seguito, per brevità, la “Segnalazione Esterna”); (iii) la divulgazione pubblica (di seguito, per brevità, la “Divulgazione Pubblica”), ferma restando sempre la facoltà di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile. Il Decreto Whistleblowing privilegia il ricorso al canale interno, riservando l'utilizzo della Segnalazione Esterna e della Divulgazione Pubblica alle ipotesi e alle condizioni specificamente previste dalla normativa vigente.

La Segnalazione Interna.

Segnalazione in forma scritta

Al fine di garantire i più elevati standard di riservatezza, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali, VFD ha istituito quale canale interno di segnalazione una piattaforma informatica dedicata, denominata “My Whistleblowing” (di seguito, per brevità, la “Piattaforma”), fornita da Zucchetti.

La Piattaforma costituisce l'unico canale interno di segnalazione, in forma scritta, adottato da VFD ai sensi del Decreto Whistleblowing e consente la presentazione, la gestione e il monitoraggio delle Segnalazioni nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa applicabile.



L'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, la "Funzione Ricevente") è individuato quale soggetto incaricato della ricezione, gestione e istruttoria delle Segnalazioni. La Funzione Ricevente è l'unico soggetto autorizzato ad accedere al contenuto delle Segnalazioni, alla documentazione allegata, ai dati identificativi dei Segnalanti e alle informazioni relative alle attività istruttorie svolte. Alla Funzione Ricevente sono pertanto attribuite in via esclusiva le funzioni di ricezione, analisi, gestione, istruttoria e archiviazione delle Segnalazioni.

Al fine di garantire il corretto funzionamento della Piattaforma, la Funzione Compliance e l'Ufficio IT dispongono di specifiche credenziali di amministrazione tecnica del sistema, limitate alle attività di configurazione, manutenzione, aggiornamento e supporto informatico. Tali soggetti non sono autorizzati ad accedere al contenuto delle Segnalazioni, all'identità dei Segnalanti, ai documenti allegati o alle informazioni istruttorie gestite dalla Funzione Ricevente.

La configurazione della Piattaforma assicura pertanto la separazione tra le attività di amministrazione tecnica del sistema e le attività di gestione delle Segnalazioni, riservate esclusivamente alla Funzione Ricevente.

Le Segnalazioni possono essere presentate attraverso la Piattaforma sia in forma nominativa sia in forma anonima e devono contenere, per quanto possibile, tutti gli elementi utili a consentire un'adeguata valutazione dei fatti segnalati, tra cui:

- la descrizione chiara e circostanziata dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le modalità attraverso le quali il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione dei soggetti coinvolti o comunque a conoscenza delle circostanze segnalate;
- l'eventuale documentazione a supporto della Segnalazione;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Ricevuta la Segnalazione, la Funzione Ricevente rilascia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della stessa e ne valuta preliminarmente l'ammissibilità.

Nell'ambito dell'istruttoria, la Funzione Ricevente può richiedere al Segnalante chiarimenti, integrazioni documentali o ulteriori informazioni utili all'analisi della Segnalazione, nonché coinvolgere le funzioni dell'Ente eventualmente interessate dai fatti segnalati, limitando la condivisione delle informazioni a quanto strettamente necessario e garantendo in ogni fase il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Il Segnalante può altresì richiedere, mediante la Piattaforma, un incontro diretto con la Funzione Ricevente, anche mediante strumenti di comunicazione a distanza. Dell'incontro viene redatto apposito verbale, previo consenso del Segnalante, che viene conservato unitamente alla documentazione relativa alla Segnalazione.



La Funzione Ricevente mantiene le interlocuzioni con il Segnalante durante tutto il procedimento, dandone diligente seguito e fornendo riscontro in merito alle attività svolte entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, qualora siano accertate violazioni rilevanti, la Funzione Ricevente promuove l'adozione delle misure ritenute opportune e delle eventuali iniziative disciplinari previste dal sistema sanzionatorio dell'Ente; qualora la Segnalazione risulti infondata ovvero priva di elementi sufficienti per lo svolgimento delle necessarie verifiche, la stessa viene motivatamente archiviata.

Segnalazione in forma orale

In alternativa alla presentazione della Segnalazione in forma scritta, il Segnalante può effettuare una Segnalazione in forma orale mediante sistemi di messaggistica vocale, accessibili tramite la Piattaforma.

A tal fine, la segnalazione può essere effettuata mediante un sistema di segreteria destinato a ricevere le segnalazioni sotto forma di messaggi vocali, mediante una casella vocale integrata nella Piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa applicabile.

Per quanto concerne la gestione della Segnalazione trova applicazione, *mutatis mutandis*, la medesima procedura sopra descritta per la segnalazione in forma scritta.

La Segnalazione Esterna (artt. 7 e ss. del Decreto Whistleblowing), può essere effettuata tramite il canale istituito e gestito dall'ANAC nei casi previsti dalla normativa vigente.

8

Al fine di poter accedere alla Segnalazione Esterna, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni al momento della Segnalazione:

1. non deve essere prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, se obbligatorio, non deve essere attivo ovvero, anche se attivo, non deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing: a tal riguardo VFD ha istituito un canale interno di segnalazione tramite la Piattaforma di cui al punto che precede;
2. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna che non ha avuto seguito;
3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni;
4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Il Segnalante, sussistendo una delle suindicate condizioni, potrà formulare la Segnalazione Esterna:

1. tramite piattaforma informatica (piattaforma ANAC);
2. in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale);



3. mediante un incontro diretto (se richiesto dal Segnalante);

L'ANAC gestisce le Segnalazioni Esterne secondo le modalità e nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla propria regolamentazione, garantendo la riservatezza del Segnalante e delle persone coinvolte e assicurando il corretto svolgimento delle attività istruttorie di competenza.

La Divulgazione Pubblica (art. 15 del Decreto Whistleblowing), può essere effettuato qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni al momento della Segnalazione:

1. il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione Interna e una Segnalazione Esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione Esterna nei casi consentiti dal Decreto Whistleblowing, senza ricevere riscontro nei termini previsti dalla legge;
2. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

4. Tutela del Segnalante

Al Segnalante sono garantite le seguenti tutele:

- divieto di tutti gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, comprese minacce e tentativi di ritorsione, collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, con sanzioni per chi violi le misure di tutela del Segnalante o chi effettui, con dolo o colpa grave, Segnalazioni infondate, tra cui in particolare:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) l'adozione di note di merito o referenze negative;
 - f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;



- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il Segnalante avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) il cagionamento di danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l) l'inserimento del Segnalante nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possano comportare l'impossibilità per il Segnalante di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione del Segnalante ad accertamenti psichiatrici o medici;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante;
- la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante;
- la possibilità per il Segnalante, e per l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, di denunciare all'ANAC le misure ritorsive (l'ANAC potrà a sua volta fare una segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza).

Le suindicate tutele si applicano al Segnalante qualora: (a) sia uno dei soggetti indicati nell'art. 3 del Decreto Whistleblowing; (b) le informazioni oggetto della Segnalazione rientrino nell'ambito oggettivo del Decreto Whistleblowing; (c) la Segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste ai sensi di legge.

Le misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing non si applicano qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, oppure qualora sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. In tali casi VFD si riserva di applicare le misure disciplinari previste dal Sistema Disciplinare adottato dall'Ente.

5. Sanzioni

L'art. 21 del Decreto Whistleblowing prevede l'applicazione, da parte dell'ANAC, di specifiche sanzioni amministrative confronti dei soggetti che violino le disposizioni contenute nel Decreto Whistleblowing, ivi comprese le misure di tutela del Segnalante, gli obblighi relativi ai canali di segnalazione e le disposizioni concernenti il trattamento delle Segnalazioni. Restano altresì ferme le sanzioni disciplinari previste dal Sistema Disciplinare adottato da VFD.



6. Privacy e conservazione delle Segnalazioni

I dati personali del Segnalante, e di terzi soggetti nominati nella Segnalazione, sono di carattere confidenziale e saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento è VFD. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle Segnalazioni avviene per finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dal D.Lgs. 231/2001, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.

7. Aggiornamento della Procedura

La Procedura sarà oggetto di costante aggiornamento da parte di VFD, anche alla luce di eventuali futuri interventi normativi. Tutti i Destinatari potranno prendere visione della Procedura e dei relativi aggiornamenti mediante la Piattaforma, la Cartella Comune dell'Ente e gli ulteriori canali di comunicazione interna adottati da VFD.

Milano, 15 settembre 2026

11

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano